

libica fino ad oggi, senza che il Governo abbia mai avuto il bisogno di domandare denari al potere legislativo.

Non parlerò di certi criteri amministrativi che risalgono ad epoca troppo lontana da noi, e verrò immediatamente agli anni della storia contemporanea.

Uno dei problemi costituzionali ed amministrativi più delicati è sempre stato quello di conciliare la necessità per il potere esecutivo di provvedere a spese imprevedibili, coll'altra necessità che il potere legislativo si trovi in grado di esercitare il proprio controllo preventivo.

Non citerò i lontani nobilissimi precedenti che la materia ha nel nostro paese, e non ricorderò la legge 23 marzo 1853 dovuta al genio smisurato del conte di Cavour, nè il progetto Minghetti del 1863, nè quello Sella del 12 dicembre 1865. Mi limiterò a ricordare che la legge 17 febbraio 1884, testo unico, che è la base di tutta la nostra attuale contabilità di Stato, risolse il grave e interessante problema, creando i due famosi fondi di riserva, uno per le spese di carattere obbligatorio, l'altro per le spese imprevedibili.

Il potere esecutivo può così disporre di certe somme per spese imprevedibili, ma entro i limiti stabiliti dalla volontà preventiva del Parlamento. Per accrescere le garanzie abbiamo poi un altro articolo della legge dell'84, che prescrive che il rifiuto della Corte dei conti annulla un mandato di pagamento, quando a questo non si possa provvedere neppure coi fondi di riserva.

Non basta. L'onorevole Giolitti, negli anni della sua buona politica finanziaria, fu padre della legge 11 luglio 1889, che, modificando la disposizione per cui nel bilancio d'assestamento era lecito introdurre spese anche per nuove occorrenze, dichiarava che nel bilancio stesso non si potevano introdurre nuove spese se non quando fossero obbligatorie e d'ordine; rendendo così più facile il controllo preventivo del Parlamento, al quale altrimenti avrebbero potuto sfuggire deliberazioni di nuove spese introdotte attraverso una forma larvata.

Evidentemente l'onorevole Giolitti era allora un modesto, per quanto forte, ministro del tesoro, e non pensava ancora nè alle future dittature politiche, nè alle future dittature finanziarie.

Senonchè il 28 aprile 1910 veniva presentato alla Camera dei deputati un progetto che diventò poi la legge 17 luglio 1910. Tale

progetto, a prima vista innocente, aveva per titolo: Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc. Niente di più semplice, niente di meno pericoloso. Vero è però che da parecchi anni è invalsa nel potere esecutivo la pratica anticostituzionale ed insincera di introdurre gravissime e pericolosissime misure, come semplici dettagli di progetti apparentemente insignificanti.

L'articolo 16 di questa legge, di cui pochi forse allora avvertirono la gravità, prescrive che: « in caso di chiamate alle armi o di servizi d'ordine pubblico o di simili contingenze, per i quali casi non sieno previsti in bilancio appositi stanziamenti (udite, onorevoli colleghi) può essere autorizzata l'apertura a favore del Ministero della guerra di un credito straordinario sulla tesoreria centrale mediante decreti reali, su proposta del ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

I decreti stessi determinano l'ammontare del credito. La Corte dei conti registra tali decreti riferendone immediatamente al Parlamento. Quando però vi sieno speciali ragioni per le quali il Governo giudichi opportuno di non far noto il provvedimento, il decreto ha corso senza registrazione da parte della Corte dei conti, alla quale è comunicato non appena siano cessate le dette ragioni ».

L'articolo 50 aggiunge che il medesimo sistema è applicabile anche al Ministero della marina.

Questa legge fu presentata e votata essendo Presidente-delegato del Consiglio l'onorevole Luzzatti. Ebbene, onorevole Luzzatti, a parte l'ammirazione che io ho per il suo ingegno e per la sua cultura, dove erano per Lei andate in quei giorni le sante memorie di cui Ella è custode patentato? (*Interruzioni*).

Ella, accettando di presentare quel disegno di legge, agiva in senso nettamente opposto a quello indicato dai grandi maestri di cui si fece nobile difensore in questa stessa Camera. (*Interruzioni*).

Onorevole Luzzatti, ella che è dotto in speculazioni filosofiche e spiritiche... (*Siride*).

LUZZATTI. Spiritiche no! (*ilarità*).

GRAZIADEI. ...non so se creda al trapasso delle anime, ma le auguro di non trovarsi mai, dopo la presentazione di quella legge, in presenza delle ombre di Sella, di Minghetti e di Cavour...